

Pubblicato il 28/04/2018

**N. 04704/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06708/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2008, proposto da Iovino Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cavalazzi, Paolo Caruso e Fernando Iovino, con domicilio eletto presso lo studio Caruso in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2000/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Domenico Iovino, Sostituto Commissario in quiescenza della Polizia di Stato, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire il compenso sostitutivo per le ferie non godute dal 2000 al 30 aprile 2004, data in cui è stato posto in congedo per limiti di età.

L'amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.

Con ordinanza n. 2608 dell'8 marzo 2018 la Sezione, rilevato che dal raffronto di quanto affermato in ricorso con la documentazione in atti, emergevano discrepanze sui giorni di congedo ordinario goduti nei suddetti anni e contestazioni in ordine al numero di giorni di ferie goduti e ai correlati periodi, ha disposto di acquisire dall'amministrazione una documentata relazione che esplicitasse, per ciascuno dei suddetti anni, i giorni di congedo ordinario spettanti al ricorrente e dallo stesso goduti, al netto di congedi straordinari per malattia eventualmente fruiti.

L'amministrazione, pur non avendo prodotto la richiesta relazione, ha comunque depositato documentazione tra cui una nota interna, risalente al 2009, dalla quale è possibile ricavare le informazioni necessarie per decidere; di seguito, all'udienza pubblica del 17 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Dalla nota interna datata 20 febbraio 2009 e dalla documentazione ivi allegata dall'amministrazione risulta provato che "il c.o. maturato e di cui il dipendente non ha usufruito risulta essere alla fine quello relativo al periodo 1.1.2003 — 30.04.2004" (così testualmente nella relazione depositata in data 12 marzo 2018); risulta anche che, in tale periodo il ricorrente "si è trovato nell'oggettiva impossibilità di fruire" del congedo ordinario maturato a causa della fruizione dell'aspettativa per infermità (all. 13), congedo straordinario per trasferimento (all. 14), congedo ordinario maturato negli anni precedenti,

congedo straordinario per malattia (all. 15 - 16), aspettativa per infermità (all. 17), fino al collocamento a riposo per limiti di età (all. 18) (cfr. relazione cit.). Ciò posto il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento, anche di questo Tribunale, per cui: - il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite non soffre - in via di massima - limiti per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (cfr. Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14020); - anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non può precludere l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, atteso che si tratta di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non si presta, dunque, a ricevere compressioni in presenza di cause esonerative dall'effettività del servizio (qual è l'aspettativa per malattia); - "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo" (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e n. 7361).

In ragione, dunque, del rilievo che l'esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia non determina una *deminutio* dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto - in particolare - alla maturazione del diritto al riposo per ferie e che il diritto alle ferie - maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità - automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruito (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736; id. 7 maggio 2010, n. 2663), va riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con conseguenziale condanna dell'Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal di del dovuto fino al soddisfo, secondo i criteri e principi affermati dalla

giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Lazio, sez. I *Ter*, 4 dicembre 2013, n. 10454; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 1836; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 350).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte come da motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO